GREGGIO
AVVOCATI D'IMPRESA

# LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI GESTORI DELLE RETI

*Avv. Marco Greggio*

GREGDIO
AVVOCATI D'IMPRESA

# 1.= LE FONTI NORMATIVE

- Il sistema normativo vigente, in tema di **servizio di distribuzione del gas naturale**, è stato **riformato** dall'entrata in vigore del **D. LGS. N. 164 DEL 23.05.2000 (CD. DECRETO LETTA)**, **che ha fissato i principi cardine in base ai quali uniformare tale rilevante attività**.
- In realtà questa riforma ha avuto una falsa partenza, stante anche l'entrata in vigore della Legge 23 agosto 2004 n. 239 (c.d. Marzano) e della Legge 23 febbraio 2006 n. 51 che hanno **posticipato i termini di scadenza *ex lege* dei contratti in corso**, di fatto rimandando il concreto debutto del sistema delineato dal Decreto Letta.
- DECRETO DEL **MISE** DEL **17.04.2008** (art 27 del c.d. Decreto Letta): **norme tecniche sui requisiti minimi** di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL, per la connessione al sistema del gas, nonché le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare

- **quadro unico ed organico di norme di riferimento per i vari aspetti tecnici** coinvolti nella progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere ed impianti di trasporto del gas naturale con **densità non superiore a 0,8** anche in relazione alle innovazioni tecnologiche intervenute nelle prestazioni dei materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte e dei metodi di posa in opera delle stesse.
- **scopo** di regolamentare la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di trasporto del gas naturale, e dei relativi aspetti di sicurezza al **fine di garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema di trasporto** stesso.

**L'allegato A** del **Decreto Letta** (denominato «*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8*») al punto 1.5 individua come debba essere gestita la **sicurezza del sistema di trasporto:**

(primo comma) *"La continuità e la sicurezza del trasporto del gas devono essere* ***garantiti dalla società di trasporto*** *attraverso l'attuazione di* ***sistemi di prevenzione degli incidenti e la gestione delle eventuali emergenze****. Tali sistemi devono essere attuati mediante la definizione di procedure e disposizioni aziendali che permettano di assegnare ruoli e responsabilità per la gestione di aspetti di sicurezza, assicurando un'adeguata formazione del personale, l'adozione di adeguate misure per l'esercizio e la manutenzione di impianti e condotte e la gestione di eventuali situazioni di emergenza."*

- Pertanto **l'impresa di trasporto** del gas **deve**:

- poter **accedere liberamente** alle proprie condotte ed impianti con il personale ed i mezzi necessari alla sorveglianza, all'esercizio ed alla manutenzione.
- **acquisire i necessari permessi**, autorizzazioni e nulla osta che gli consentano di realizzare il metanodotto e i relativi impianti ed esercitarne la sorveglianza e la manutenzione.
- **apporre apposita segnaletica** lungo il tracciato della condotta, onde permettere ai terzi l'agevole individuazione della sua collocazione.

- Infine, quale norma di chiusura, dispone che **si applichino, in via sussidiaria le norme:**

- **emanate dal UNI** (Ente nazionale italiano di unificazione),
- **dal CEI** (Comitato Elettrotecnico italiano)
- e, in mancanza, le **normative internazionali** maggiormente utilizzate in materia**.**

# 2.= RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

- Quando si parla di gas, spesso si utilizzano senza distinzione i termini di **gestore, fornitore e distributore**. In realtà queste figure sono *differenti*:

**1)** le **società di <u>gestione</u> (**art. 8, comma secondo, Decreto Letta) si occupano del **trasporto (**tramite i metanodotti), del **dispacciamento (**organizzazione dei flussi di gas attraverso le reti e i condotti), dello **stoccaggio** di gas (per garantire una maggiore possibilità di utilizzo in momenti di necessità). Deve **garantire la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti**, nonché il rispetto del codice di rete.

Considerati gli elevati costi necessari per la realizzazione di reti adatte al trasporto di gas, la gestione delle materie prime è rimasta quasi monopolio delle stesse società che operavano prima della liberalizzazione. In Italia la rete di trasmissione del gas è gestita circa al 94% da **Snam Rete Gas S.p.A**. (società che progetta, realizza e gestisce le reti di trasporto del gas controllata da Snam S.p.A.).

**2)** Le società di **<u>distribuzione</u>** trasportano e consegnano il gas al **consumatore (**tramite condotte a media o bassa pressione) e sono **proprietarie dei contatori**, si preoccupano del loro corretto funzionamento e delle letture dei consumi (riparano i guasti alla rete del gas).

GREGDIO
AVVOCATI D'IMPRESA

# 3.= RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE.

- Vincolo di natura contrattuale tra il Gestore della rete e i fruitori del servizio di trasporto del gas, regolato dal **Codice di Rete)** https://www.snam.it/it/trasporto/codiceretetariffe/Codice_di_rete_ITG/Aree/codice_rete.html): complesso dei **diritti e degli obblighi delle parti** in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del gestore.

- al **capitolo 19** (denominato **"Responsabilità delle parti")** vi sono le ipotesi di **responsabilità del Gestore della rete:**

# 3.1. Inadempienza del «trasportatore».

## *1) Specifiche di pressione*

- Qualora il **gas** reso disponibile dal trasportatore all'utente presso un qualunque punto di riconsegna risulti **non conforme ai valori di pressione minima contrattuale**, **l'utente**, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del trasportatore, provvederà a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato al **trasportatore** stesso e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto, avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di **idonea documentazione**, il **rimborso** di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del trasportatore.
- il **trasportatore non sarà considerato inadempiente** qualora da uno o più punti aggregati contrattualmente in un singolo punto di riconsegna siano **prelevati quantitativi superiori alla portata massima** indicata da Snam Rete Gas all'operatore della rete a valle del punto di riconsegna.

## *2) Specifica di qualità*

- Qualora il **gas** reso disponibile dal trasportatore all'utente presso un qualunque punto di riconsegna risulti *non conforme alla specifica di qualità* prevista nel Codice di Rete, **l'utente**, *in assenza di tempestiva comunicazione da parte del trasportatore*, provvederà a comunicare prontamente il fuori specifica rilevato al trasportatore stesso ed **avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale gas.**
- L'utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto avrà diritto ad ottenere dal trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il **rimborso** di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del trasportatore - fermo restando il diritto del trasportatore di rivalersi sull'utente che ha consegnato o fatto consegnare il gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.
- Resta fermo che il **trasportatore non assume alcuna responsabilità** per eventuali danni o effetti derivanti dalla riconsegna di gas contenente elementi o composti non previsti dalla specifica di qualità.

## *3) Mancata erogazione della prestazione*

- Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, qualora il **trasportatore non effettui la prestazione** - avente per oggetto il servizio di trasporto di gas - posta a proprio carico dal contratto di trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti **impossibile il prelievo di gas da parte dell'utente**, l'utente stesso, per il periodo in cui è **sospesa** la prestazione, sarà **sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento** del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il **rimborso** di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione. Nello stesso periodo non troveranno inoltre applicazione nei confronti dell'utente, in relazione alla mancata prestazione, i corrispettivi di disequilibrio.

## *4) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto*

•*Sub a)* Ai sensi dell'Articolo 10.2 della **Delibera (**dell'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n°168/06**, in caso di **ritardo** da parte del trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto **presso il punto di entrata interconnesso con il terminale** esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel contratto di trasporto, il trasportatore stesso corrisponde all'utente una **penale**.

•*Sub b)* Ai sensi dell'Articolo 10.4 della **Delibera ARG/gas 02/10 (Autorità Energia Elettrica e Gas)**, fatti salvi i casi di Forza Maggiore, in caso di **ritardo** da parte del trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto **presso un punto oggetto del contratto di trasporto** rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel medesimo contratto, il trasportatore corrisponde all'utente, **entro i tre mesi** successivi alla data effettiva di messa a disposizione della capacità di trasporto oggetto del ritardo una **penale**.

## 5) *Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto in relazione alla connessione di produzione di biometano*

- Ai sensi della **Delibera 64/20,** articolo 27, comma 2, laddove la realizzazione di una connessione alla rete di un impianto di biometano avvenga **oltre i termini** previsti dal **contratto di allacciamento**, il trasportatore corrisponde al richiedente a titolo di **indennizzo** un ammontare pari al valore massimo tra 35 euro/giorno per il numero dei giorni lavorativi del periodo in cui è perdurato il ritardo fino a un massimo di 120 giorni, e il 5% dell'importo dell'eventuale contributo richiesto per la realizzazione della connessione. Tale ammontare sarà corrisposto mediante emissione della relativa **nota di credito.**
- **L'indennizzo è escluso** in tutti i casi in cui il ritardo sia dovuto a **cause di Forza Maggiore o a cause imputabili al richiedente** o a **terzi**.

## 3.2. Limitazioni di responsabilità

**Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave** si conviene di **escludere esplicitamente** la responsabilità per:

- **danni indiretti** quali, a titolo esemplificativo, *interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori* o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- **lucro cessante** quale, a titolo esemplificativo, *perdita di profitto* o reddito per l'utente;
- **danno non patrimoniale** quale, a titolo esemplificativo, il *danno d'immagine*.

Ciascuna parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

# 3.3. Esclusione responsabilità per forza maggiore

- Con l'espressione "**Forza Maggiore**" si intende **ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuti sulla rete di metanodotti del trasportatore, non imputabile alla parte che la invoca, che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi** della Parte Interessata previsti nel contratto di trasporto fintantoché la causa di forza maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole.
- La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel contratto di trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di forza maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.
- Al verificarsi di un evento di forza maggiore, la parte interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali. L'impossibilità di una parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata forza maggiore.

# 4.= RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE.

- Nell'ipotesi in cui si verifichino **eventi accidentali**, può verificarsi in capo al Gestore una responsabilità di natura **extracontrattuale**.
- Silenzio normativo
- Dottrina e giurisprudenza (con orientamenti contrastanti):

a) in capo al Gestore una responsabilità equiparabile a quella del **custode *ex* art. 2051 c.c**.;

b) disciplina della responsabilità **extracontrattuale ex art. 2043 c.c**.;

c) in ragione della pericolosità della cosa, responsabilità per l'**esercizio di attività pericolosa** di cui all'**art. 2050 c.c**.

# 4.2. Responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).

Gestore = Custode della cosa

il danno non è generato dalla cosa in sé e per sé, ma dal soggetto che non ha saputo governarla: la sua condotta va valutata in termini di **diligenza**.

Il danno si produce in funzione della **mancata sorveglianza** del soggetto che si è astenuto dal compiere attività necessaria affinché la sua condotta impedisca il danno derivante dalla cosa

# 4.1. Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.).

- ai fini del rapporto di custodia è necessario che all'astratta competenza giuridica sulla *res* corrisponda una **disponibilità materiale o di fatto della stessa *res***, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere su di essa.
- solo **il Titolare della rete ha tali poteri sulla cosa**
- **non già il Gestore**, che non ha potere diretto e attuale di governo della *res*, ma **solo un potere**, anche puntuale, di regolazione e controllo sull'operato del Titolare, il cui cattivo esercizio potrebbe eventualmente dar luogo a una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. 29.9.2017, n. 22839).

# 4.3. Responsabilità per l'es. di attività pericolosa (art. 2050 c.c.).

- Essendo il **gas metano** una **sostanza potenzialmente pericolosa** per definizione, sebbene il legislatore non abbia fornito un elenco tipizzato delle attività pericolose, potrebbe essere imputata al Gestore una responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa.
- art. 2050 c.c.: forma di **responsabilità aggravata** per i casi in cui tale **pericolo** non è solo possibile, ma altamente **probabile**, perché ricorre una notevole potenzialità dannosa dell'attività svolta.
- Il problema è, quindi, accertare, di volta in volta, l'esistenza di un elevato grado di pericolosità tale da giustificare l'applicazione di un regime particolare.
- valutazione affidata al giudice di merito particolarmente ardua: difficoltà di tracciare, in astratto, i confini della nozione di pericolosità delle singole attività.
- l'indice di rischio deve essere insito nell'attività e non nel suo risultato: quindi l'evento dannoso verificato non è elemento idoneo ad individuare la pericolosità di dette attività.
- verifica condotta *ex ante:* giudizio preventivo diretto a valutare se una determinata attività ha una rilevante probabilità di danno - e non *ex post*, sulla base della gravità e della dimensione del danno occorso.

# 5.= CONCLUSIONI.

- **responsabilità contrattuale:** deriva dall'inadempimento del Contratto di Rete e per **liberarsi il Gestore dovrà provare il proprio adempimento**.

- **responsabilità extracontrattuale:** a seconda della norma sulla responsabilità che si ritiene applicabile al Gestore, si profileranno **diversi scenari in ordine alla prova liberatoria** che questo dovrà assolvere per evitare di incorrere nell'obbligo di risarcimento del danno.

1) **Resp. extracontrattuale** (a**rt. 2043 c.c**.), l'onere di provare il danno subito e il nesso causale tra la condotta il danno cagionato gravano interamente sul presunto danneggiato;

2) **Resp. del custode (art 2050 c.c**.): Gestore dovrà provare di aver **posto in essere tutte le misure idonee a evitare il danno**,

3) **Resp. per attività pericolosa** (**art 2051 c.c**.): Gestore dovrà provare il **caso fortuito (**dovendo superare la presunzione di responsabilità dovuta alla sua natura oggettiva trattandosi di responsabilità aggravata).